



COMUNE DI MONTE CREMASCO
Provincia di Cremona
UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma n° 12
26010 – Monte Cremasco CR

0373/791121-792488 - Fax 0373/791635
e-mail: polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it

R. O. Nr. 25/2020	O G G E T T O	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE "CORONAVIRUS" CODIV-19. DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO, NONCHÉ LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA DI TUTTI I LOCALI E LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE.
Data 27/05/2020		

IL SINDACO

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n° 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, in cui all’art. 1 comma 8 viene “vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico...”;

VISTO che il medesimo decreto legge, all’art. 2, stabilisce il regime sanzionatorio, prevedendo l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n° 19, con il pagamento di una somma da € 400,00 a 3.000,00;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 547 del 17 maggio 2020 “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, con cui è stato riammesso lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, ecc.), nel rispetto delle linee guida di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020;

CONSTATATO che la riapertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali, si sono verificati assembramenti di persone in violazione delle norme nazionali e regionali in tema di distanziamento sociale nonché rispetto al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, in special modo in corrispondenza e prossimità di esercizi pubblici, nelle strade e piazze, nei parchi, difficilmente controllabile;

VISTE le intese raggiunte in sede del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Sig. Prefetto della Provincia di Cremona in data 26/05/2020, che al fine di scongiurare fenomeni di assembramento delle persone, soprattutto intente a consumare bevande (specie alcoliche) in strade e piazze, difficilmente controllabile, raccomanda l’adozione di provvedimento da adottarsi mediante ordinanza sindacale nella quale venga predisposta la chiusura dei locali alle ore 1,00, il divieto di asporto alcool per tutti gli esercizi dalle ore 21.30, l’obbligo dunque di somministrazione nei locali solo presso i propri plateatici al fine di evitare assembramenti fuori dai locali, il divieto di consumazione alcolici in luoghi pubblici come parchi, piazze e similari dalle ore 20.00 alle ore 6.00;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire con un apposito provvedimento, a tutela della salute pubblica, allo scopo di evitare il ripetersi di fenomeni che possano causare il ritorno dell'epidemia da Covid- 19 e i conseguenti danni alla salute pubblica adottando misure maggiormente restrittive atte ad evitare in ogni modo il rischio di assembramenti o situazioni in cui non possa essere garantito il rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale di sicurezza di almeno un metro; **DATO ATTO** che tale intervento ha carattere di urgenza ed indifferibilità ed è finalizzato a tutelare la salute pubblica;

VALUTATO per i motivi esposti, di vietare a chiunque di consumare all'aperto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione prevedendo che la somministrazione e il consumo delle stesse possano avvenire unicamente all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi, poiché il gestore è in grado di garantire il rispetto della distanza interpersonale prescritta dalle linee guida di cui in premessa ed al fine di evitare assembramenti fuori dai locali, dalle ore 20.00 alle ore 6.00, la chiusura dei locali alle ore 1,00, il divieto di asporto di bevande alcoliche per tutti gli esercizi dalle ore 21.30, il divieto di consumazione alcoolici in luoghi pubblici come parchi, piazze e similari dalle ore 20.00 alle ore 6.00, dall'emissione dell'atto fino al 14 giugno 2020 compreso, salvo eventuali proroghe.

VISTI:

- Gli artt. 50 e 54 del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che il Sindaco adotta “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti”;
- l'art. 32 della legge 833/78;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- lo Statuto Comunale;
- il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCovid-19”;
- il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCovid-19”;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020;

ORDINA

Fatti salvi eventuali successivi provvedimenti nazionali e regionali nonché eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino al **14 Giugno 2020 compreso**:

- 1) Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di qualsiasi genere presso tutti gli esercizi commerciali di vicinato, gli esercizi artigianali ed i pubblici esercizi dalle ore 21.30 alle ore 6.00;
- 2) La somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche qualsiasi gradazione è consentita unicamente all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi, poiché il gestore è in grado di garantire il rispetto della distanza interpersonale prescritta dalle linee guida di cui in premessa ed al fine di evitare assembramenti fuori dai locali, dalle ore 20.00 alle ore 6.00;
- 3) La chiusura di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, gli esercizi artigianali ed i pubblici esercizi alle ore 01,00;

- 4) Il divieto di consumo e la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di qualsiasi genere in tutti i luoghi pubblici come parchi, piazze e similari dalle ore 20.00 alle ore 6.00;

INVITA

Tutti i gestori di pubblici esercizi a collaborare, segnalando alle forze dell'ordine la presenza di comportamenti contrari alla normativa vigente e a quanto disposto dalla presente ordinanza, al fine di assicurarne adeguata attuazione ed efficacia;

Ricorda ai medesimi che all'interno dei locali e nell'area concessa e/o adibita a plateatico devono essere rigorosamente rispettate le regole del distanziamento sociale e quanto altro previsto nelle Linee guida citate in premessa.

AVVISA

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00 di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n° 19, come previsto dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020 n° 33.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, entro 60 giorni dalla data di adozione, al Tribunale Amministrativo della Lombardia Sez. di Brescia (D.Lgs. 02.07.2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 24 novembre 1971 n. 1199) entro 120 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.

DISPONE

Che sia demandata agli Operatori di Polizia Locale, nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, la vigilanza scrupolosa per l'osservanza di tutte le disposizioni della presente ordinanza;

Che Gli uffici comunali sono tenuti a predisporre quanto necessario per l'attuazione e la diffusione della presente ordinanza, con informazione alla cittadinanza dei contenuti della stessa mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici).

L'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle forme e nei termini di legge e di trasmettere copia del presente provvedimento a:

Prefettura di Cremona (protocollo.prefcr@pec.interno.it);

Ufficio Polizia Locale di Monte Cremasco (polizialocale.montecremasco@pec.it);

Stazione Carabinieri di Pandino (tcr20488@pec.carabinieri.it);

Esercizi commerciali di vicinato, gli esercizi artigianali ed i pubblici esercizi presenti nel Comune;

Dalla Residenza Municipale lì, 27 Maggio 2020



Il Sindaco
avv. Giuseppe Lupo Stanghellini